



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **37** del **21/12/2016**

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

Il giorno **21 dicembre 2016** alle ore **20:00** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Gabriele MINGHETTI	presente	Edis MASETTI	presente
Daniela MIGNOGNA	presente	Alan TEDESCHI	presente
Antonella BURZI	presente	Flavia CALZÀ	presente
Luca VITALI	assente	Laura Anna GIANCANE	presente
Marco ZUFFI	presente	Massimiliano LAGANÀ	assente
Doretta FABBRI	presente	Francesco Mattia RUBINI	assente
Francesca BENAZZI	presente	Matteo GATTI	presente
Gaetano MAGGIO	presente	Pier-Luigi ROCCA	assente
Stefania CAPPONI	presente		

Il Segretario Generale, **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **DANIELA MIGNOGNA**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri MAGGIO Gaetano, FABBRI Doretta e GATTI Matteo.



II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Poiché il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili;

Visto il comma 1 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che ritiene applicabili gli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili;

Viste le successive modificazioni apportate al D.L. istitutivo sopra richiamato, da ultime quelle previste dalla legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);

Visto il comma 639 della legge n.147 del 27/12/2013 che istituisce l'Imposta Unica Comunale (Iuc) di cui l'Imu è componente di natura patrimoniale;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

Visto in particolare il comma 2, dell'art. 13 del D.L. n.201 del 6/12/2011 così come modificato dal comma 707 della legge n.147 del 27/12/2013 che prevede la non applicabilità dell'imposta ai possessori dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continuano ad applicarsi l' aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

Visto il comma 7, del D.L. n. 201 del 2011 che fissa direttamente l'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I Comuni possono intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2% punti percentuali, potendo essere elevata fino allo 0,6% o diminuita fino allo 0,2%;

Visti i comma da 380 a 387 dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare richiamato il comma 380, il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello stato prevista dal comma 11, dell'art. 13 citato, ha altresì stabilito per gli anni 2013 e 2014 che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f); che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali; la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Vista la risoluzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 5/DF del 28 marzo 2013 esplicativa in materia;

Considerato che il comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base pari a 0,76 per cento e che i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;



Visto l'art.1 del Decreto-legge n.4 del 24 gennaio 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n.34 inerente l'applicabilità o meno dell'imposta ai terreni agricoli;

Visto quanto stabilito dalla legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di IMU ed in particolare l'art.1, comma 10 lettera b) relativo agli immobili concessi con contratti di comodato, comma 53 relativo agli immobili locati con contratti a canone concordato, comma 10 per il nuovo regime di esenzione dei terreni agricoli, comma 15 relativo agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;

In applicazione dell'art.1 comma 26 che al fine del contenimento del livello complessivo della pressione fiscale prevede la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti;

Nelle more della pubblicazione in G.U. della legge di Bilancio per il 2017 già approvata dai due rami del Parlamento in data 09.12.2016, la quale prevede anche per il 2017 il mantenimento del blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la Tari;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 30/04/2014 modificativa del regolamento comunale in materia di Imu;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.10 del 30/03/2016 di determinazione delle aliquote 2016;

Alla luce di quanto sopra riportato, verificato il fabbisogno finanziario da parte dell'Ente, stimato e calcolato a seguito degli indirizzi dell'organo amministrativo nonché dalle stime elaborate dal servizio Tributi, il gettito netto decurtato del F.S.C. anch'esso stimato alla luce del riconteggio che il MEF dovrà elaborare nei mesi di marzo e aprile 2017 a seguito del ricevimento dei fabbisogni standard 2015 che tutti gli enti locali invieranno entro la fine del mese di gennaio 2017, nonché della nuova e rielaborata determinazione delle singole capacità fiscali, da iscrivere a bilancio per l'anno 2017 ed annualità successive, ammonta ad € 4.139.000,00 e tale gettito appare sufficiente per mantenere in equilibrio la gestione del bilancio nel corrente esercizio;

Vista la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Udita la ampia ed esaustiva relazione del sindaco, Gabriele Minghetti, gli ulteriori approfondimenti del consigliere Antonella Burzi (*Centro Sinistra per Pianoro*) e gli interventi, con le relative dichiarazioni di voto, dei consiglieri Matteo Gatti (capogruppo *Movimento 5 Stelle Pianoro*) e Doretta Fabbri (capogruppo *Centro Sinistra per Pianoro*), nonché le considerazioni e le precisazioni finali dello stesso sindaco, come riportato nell'odierno verbale n. 42 e nella relativa registrazione audio digitale in atti conservata, in quanto la discussione del presente argomento (iscritto al punto n. 3 dell'odg) viene accorpata per analogia, in conformità all'art. 8 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e con l'unanime consenso dei consiglieri, con la trattazione dei punti n. 2 "*Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef anno 2017 - Conferma*", n. 4 "*Determinazione aliquote Tasi 2017*", n. 5 "*Approvazione tariffe Tari e piano economico finanziario 2017*", n. 6 "*Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 e successive modificazioni*", n. 7 "*Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2017-19 – Approvazione*" e n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2017-19 / Approvazione*", per poi procedere in maniera distinta alle singole votazioni.

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Gatti) espressi per alzata di mano;



D E L I B E R A

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per il **2017** come segue:

- **5 per mille** per le unità adibite ad abitazione principale, limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Di applicare la detrazione di **€ 200** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (Cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione, inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

- **7,6 per mille** per i proprietari immobiliari che diano corso all'accordo decentrato territoriale a valere anche per il Comune di Pianoro in attuazione della legge n.431/1998, art. 2 comma 3, (Canoni concordati) previa accettazione, rispetto ed applicazione dell'accordo e degli allegati siglati in data 7/10/1999 e successive rinegoziazioni (2/12/2003), dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione, concedendo in locazione immobili a titolo di abitazione principale e relative pertinenze. Per poter beneficiare di questa applicazione, i titolari delle unità immobiliari in oggetto sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione;

- **10,6 per mille** per le unità immobiliari ad uso residenziale (categoria catastali da A/1 ad A/9 e C/6, C/2, C/7) non adibite ad abitazione principale e pertinenza, comprese le ulteriori pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima per categoria C/6, C/2, C/7 (es: 2°garage di abitazione principale, nonché le categorie catastali C/6, C/2, C/7 non collegate ad unità abitativa) ed in particolare:

per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (con le ulteriori condizioni previste dalla normativa);

per le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di canone concordato ma non adibite ad abitazione principale dell'occupante (con le ulteriori condizioni previste dalla normativa);;

- **9,6 per mille** per tutte le altre tipologie di immobili (es: categoria catastale B, immobili a destinazione produttiva cat catastale D, C compresa la cat. catastale C/2 ad uso produttivo ed aree edificabili).

L'imposta municipale unica si applica con riduzione:

- a) riduzione del 25% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;
- b) riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (escluse A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.



La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di lusso.

L'imposta municipale unica non si applica:

All'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, perché equiparate all'abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso", perché equiparata all'abitazione principale.

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ai fabbricati rurali strumentali utilizzati per lo svolgimento di un'attività agricola.

ai terreni agricoli;

A tutte le ulteriori esenzioni previste per legge.

2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, a cura dell'ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per legge.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Gatti), stante l'urgenza si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 36 DEL 02/12/2016**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 20/12/2016	IL DIRIGENTE DELL'AREA DIREZIONALE Luca Lenzi

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 20/12/2016	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Luca Lenzi



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Daniela Mignogna

Il Segretario Generale
Giuseppina Crisci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).